

---

# Ordinanza sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile

del 28 novembre 2011

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia  
e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 32a<sup>bis</sup> capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983<sup>1</sup> sulla  
protezione dell'ambiente,

*ordina:*

## **Art. 1** Ammontare della tassa

<sup>1</sup> La tassa di smaltimento anticipata (tassa) secondo l'allegato 2.15 numero 6.2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>2</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) ammonta a:

- a. 3.20 franchi al chilogrammo per le pile portatili gravate dalla tassa;
- b. 0.50 franchi al chilogrammo per le pile per autoveicoli gravate dalla tassa;
- c. 1.00 franchi al chilogrammo per le pile al piombo gravate dalla tassa, a condizione che si tratti di pile industriali;
- d. 2.00 franchi al chilogrammo per le pile per sistemi ibridi gravate dalla tassa, a condizione che si tratti di pile industriali;
- e. 3.20 franchi al chilogrammo per le altre pile industriali gravate dalla tassa.

<sup>2</sup> L'organizzazione incaricata dalla Confederazione della riscossione, dell'amministrazione e dell'impiego della tassa secondo l'allegato 2.15 numero 6.7 ORRPChim pubblica in un tariffario l'ammontare della tassa calcolato per i singoli tipi di pile in base alle indicazioni di cui al capoverso 1.

## **Art. 2** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 29 novembre 1999<sup>3</sup> sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile e accumulatori è abrogata.

RS .....

<sup>1</sup> RS **814.01**

<sup>2</sup> RS **814.81**

<sup>3</sup> RU **1999** 3600, **2003** 4801, **2005** 3417 5747

**Art. 3**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

28 novembre 2011

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard